

Assistenza sanitaria agli stranieri

Il sistema sanitario della Lombardia assiste e cura, nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate, anche i cittadini stranieri che, per diverse ragioni si trovano nel territorio regionale. Le modalità di accesso ai servizi e quelle di pagamento delle prestazioni dipendono da vari fattori, tra i cui il Paese di provenienza, l'esistenza di convenzioni internazionali e la situazione dei cittadini stessi rispetto alle norme relative all'ingresso e al soggiorno, come illustrato negli specifici paragrafi.

- Cittadini comunitari
- Cittadini extracomunitari convenzionati con copertura assicurativa
- Cittadini di paesi non convenzionati
- Stranieri senza permesso di soggiorno
- Interventi umanitari autorizzati
- Soggiorni in Italia per motivi di salute
- Dove rivotarsi
- Cittadini comunitari

Cittadini comunitari

L'Italia ha stipulato accordi sanitari con i paesi dell'unione europea e con il Liechtenstein, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

Il cittadino appartenente ad uno di questi Paesi, in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) ha diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un "ticket" (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana. La spesa verrà sostenuta dal Paese d'origine.

Al cittadino comunitario sprovvisto di TEAM verrà richiesto il pagamento della prestazione sanitaria. La spesa gli verrà rimborsata al rientro in patria (art. 34 del Reg 574/72). L'Asl può in ogni caso richiedere d'ufficio il documento all'istituzione competente dello stato estero.

Alle prestazioni sanitarie si accede attraverso il pronto soccorso, le strutture sanitarie (per le prestazioni per cui è previsto l'accesso diretto), le Aziende Sanitarie Locali- ASL (per alcune attività: consultori, ecc), i Medici di medicina generale e i Pediatri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (elenco presso gli "Uffici scelta e revoca" delle ASL).

Il cittadino dell'Unione che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, se risulta essere:

- lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare, anche non cittadino dell'Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare di cittadino italiano
- in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia
- disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale in Italia
- in possesso di uno dei seguenti formulari comunitari: E106 (studenti), E109 E120, E121 (pensionati).

Cittadini extracomunitari convenzionati con copertura assicurativa

I cittadini provenienti da: ARGENTINA – AUSTRALIA – BRASILE - REPUBBLICA JUGOSLAVA (SERBIA, MONTENEGRO, VOJVODINA KOSOVO, MACEDONIA E BOSNIA ERZEGOVINA) - PRINCIPATO DI MONACO - REPUBBLICA DI SAN MARINO – TUNISIA - CAPO VERDE - REPUBBLICA DI CROAZIA

in possesso di attestato di copertura rilasciato dall'istituzione competente del Paese d'origine, possono ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un "ticket" (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana. La spesa verrà sostenuta dal Paese d'origine.

Cittadini di paesi non convenzionati

1) Chi ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

I cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e i loro familiari a carico soggiornanti in Italia sono obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e usufruiscono gratuitamente di cure sanitarie, salvo il pagamento di un ticket (partecipazione alla spesa), quando:

- svolgono regolare attività di lavoro subordinato o autonomo
- sono iscritti nelle liste di collocamento
- sono detenuti

Può usufruire delle cure sanitarie anche chi ha richiesto il rinnovo del permesso purché:

- in attesa di adozione, di affidamento o di acquisizione della cittadinanza
- bisognoso di cure mediche (donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto).

2) Chi può richiedere l'iscrizione volontaria al SSN

Il cittadino extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno che non ha diritto all'iscrizione obbligatoria può iscriversi volontariamente, se appartenente ad una delle seguenti categorie:

- studente
- persona “alla pari”
- titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva in Italia
- religiosi
- personale degli Uffici Consolari
- lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per l'iscrizione volontaria è necessario essere in possesso di:

- permesso di soggiorno superiore a tre mesi (per gli studenti anche per un periodo inferiore)
- autocertificazione di residenza o di dimora
- codice fiscale
- ricevuta del pagamento del contributo richiesto (per le modalità di versamento rivolgersi alla ASL di pertinenza).

3) Chi non può richiedere l'iscrizione volontaria al SSN

Lo straniero in Italia con un permesso di soggiorno per affari, per motivi di cura o turistici, non ha diritto a richiedere l'iscrizione. Può usufruire di tutte le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche e private accreditate a pagamento.

Stranieri senza permesso di soggiorno

Il cittadino straniero “irregolare” può usufruire, a pagamento, delle seguenti prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
- cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita –complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.

La struttura (pubblica o accreditata) che eroga la prestazione sanitaria ad uno straniero che non è in grado di pagarla dovrà fargli sottoscrivere una dichiarazione di indigenza e assegnargli un codice regionale (STP).

I costi della prestazione sono a carico del Ministero degli Interni o del SSN.

Interventi umanitari autorizzati

I cittadini extracomunitari trasferiti per cure nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Regione usufruiscono dell'assistenza sanitaria, con oneri a carico del Ministero della Salute o della Regione, Il Ministero individua le strutture idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.

La Regione autorizza prestazioni di alta specializzazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche e gravi patologie.

Soggiorni in Italia per motivi di salute

I cittadini extracomunitari possono usufruire, a proprie spese, delle cure necessarie presso una struttura sanitaria italiana se hanno ottenuto un visto d'ingresso a tale scopo dall'Ambasciata.

Per ottenere il visto occorre produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria disponibile attestante tipo di cura, durata e data di inizio
- pagamento di un acconto sulla futura spesa e dimostrazione di disponibilità al saldo, al vitto, all'alloggio e rimpatrio per l'assistito e l'accompagnatore.